

NOTIZIARIO

n.

14

2023

DELEGA SULLA RIFORMA FISCALE IN GAZZETTA UFFICIALE
Sintesi dei 23 articoli della Legge delega n. 111/2023

DELEGA SULLA RIFORMA FISCALE IN GAZZETTA UFFICIALE

Approvata definitivamente il 4 agosto dalla Camera, con 184 voti a favore e 85 contrari, [la Legge delega per la riforma Fiscale](#) e pubblicata in Gazzetta n.189 del 14 agosto 2023 rubricata come **Legge del 9 agosto 2023, n. 111**.

In **vigore dal 29 agosto 2023**, la Delega al Governo per la riforma fiscale **dovrà essere attuata entro 24 mesi**.

Già nominato in data 7 agosto, il [Comitato tecnico](#) che formulerà proposte per i decreti delegati costituirà un vero e proprio organismo con il **compito di predisporre i decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale** approvata dal Parlamento.

Entro il 20 settembre 2023, i coordinatori delle Commissioni di esperti **trasmettono** al Comitato di coordinamento generale gli **schemi di loro competenza dei decreti legislativi di attuazione della legge di delega per la riforma fiscale**.

Successivamente il **Comitato di coordinamento generale** sottopone a **verifica** tali schemi in particolare **per valutarne la coerenza complessiva con i principi ed i criteri direttivi, generali e specifici, stabiliti dalla legge delega**.

A settembre si dovrebbe partire anche con i **Testi Unici** che **devono essere emanati entro 12 mesi**, per poi proseguire con la riforma della minimum tax che si vorrebbe già in vigore dal 1° gennaio 2024 e poi proseguire con la Riforma dell'Irpef con la riduzione delle aliquote fiscali, i pagamenti rateali delle imposte e il cambio del calendario fiscale.

Ma vediamo in estrema sintesi cosa prevede la Legge delega n. 111/2023, composta da 23 articoli raggruppati in 5 titoli, con un commento articolo per articolo.

Titolo I

I principi generali e la riforma dello statuto del contribuente

Artt. 1-4

Il **Titolo I** contiene i **principi generali** e i tempi di esercizio della delega (artt. 1-3) nonché i **principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente**, con particolare riguardo **alla disciplina dell'interpello** (art. 4).

Attuazione della delega entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge delega

Art. 1

La previsione è nell'articolo 1, che **delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, **uno o più decreti legislativi** recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi.

Principi generali per l'esercizio della delega

Art. 2

L'**articolo 2** individua i seguenti **principi generali** cui il **Governo deve attenersi** nell'esercizio della delega:

- ◆ **stimolo** della **crescita economica** e alla **natalità**, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;
- ◆ **prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione** con pieno utilizzo delle banche dati, fatturazione elettronica e dell'intelligenza artificiale. Rafforzamento del regime di **adempimento collaborativo** e introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;
- ◆ razionalizzazione e **semplificazione del sistema tributario** con anche **l'eliminazione di micro-tributi**, il coordinamento delle norme del Terzo Settore con altre disposizioni tributarie nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;
- ◆ **revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti**, con la riduzione degli oneri documentali e il divieto per l'amministrazione di chiedere documenti già in suo possesso;

- ◆ **percorsi facilitati** per l'accesso ai servizi da parte delle **persone anziane o con disabilità**.

Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale

Art. 3

L'**articolo 3** reca i **principi e criteri direttivi** di delega per la riforma del sistema fiscale **con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali** del sistema tributario.

Si prevede:

- ◆ la **revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche**, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione e come obiettivo quello di promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale. Si prevede inoltre il coordinamento di tale disciplina con quella relativa alla stabile organizzazione e quella dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile;
- ◆ il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la **definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali** di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;
- ◆ la **semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate** (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia.

Principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente

Art. 4

L'**articolo 4** stabilisce la **revisione dello Statuto dei diritti del contribuente** con il rafforzamento **dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi**, la valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, tra cui rilevano specialmente i principi introdotti in materia di interpelli.

Sono stati inoltre **introdotti due principi** di delega:

- ◆ il primo diretto a istituire **disciplinare l'istituto della consulenza giuridica**, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti;

- ♦ il secondo volto a prevedere **l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente** con la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionali e delle province autonome.

In merito alla **disciplina dell'interpello**, lo scopo della riforma è di ridurre l'uso, favorendo l'incremento di provvedimenti interpretativi a carattere generale, riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati o che non possono essere risolte mediante servizi di interlocuzione rapida, attraverso l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale.

Viene inoltre prevista la **possibilità di interpelli a pagamento** il cui ricavato sarà destinato alla formazione del personale delle agenzie fiscali.

Dovrà inoltre essere chiaramente distinta la consulenza giuridica dall'interpello.

Verrà inoltre **potenziato l'esercizio dell'autotutela** estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto.

Titolo II

Principi di riforma concernenti i singoli tributi

Artt. 5-15

Il **Titolo II**, concernente i tributi è articolato in tre capi.

Il Capo I concerne le **imposte sui redditi, l'iva e l'IRAP** (artt. 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9).

Il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre **imposte indirette**.

Il Capo III riguarda i **tributi regionali e locali** (artt. 13 e 14), mentre il Capo IV contiene un unico articolo concernente la **disciplina dei giochi** (art. 15).

Revisione dell'IRPEF

Art. 5

L'**articolo 5** dispone la **revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**, nel rispetto del **principio di progressività**, tendenzialmente e gradualmente diretto al **raggiungimento di un'aliquota unica**, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli

scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, **con particolare riguardo:**

- ◆ **alla composizione del nucleo familiare**, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
- ◆ alla **tutela del bene** costituito dalla **casa**, in proprietà o in locazione, **e di quello della salute** delle persone, **dell'istruzione** e della **previdenza complementare**;
- ◆ agli obiettivi del **miglioramento dell'efficienza energetica**, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della **rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia**, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali;
- ◆ a misure volte **a favorire la propensione a stipulare assicurazioni** aventi per oggetto il **rischio di eventi calamitosi**;
- ◆ a misure volte a favorire lo stabile **inserimento nel mercato del lavoro** dei **giovani che non hanno compiuto 30 anni**;

Sempre con riferimento agli aspetti generali della revisione dell'Irpef, il Governo dovrà provvedere al graduale perseguimento dell'**equità orizzontale** (secondo cui i contribuenti che si trovano in condizioni analoghe devono essere sottoposti al medesimo carico fiscale), in particolare si prevede:

- ◆ la **progressiva applicazione** della medesima area di **esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo Irpef**, **indipendentemente dalla natura del reddito prodotto**, con priorità per l'**equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione**.
- ◆ la possibilità di **consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato**, anche in misura forfettizzata, **delle spese sostenute per la produzione dello stesso**.
- ◆ la **possibilità, per tutti i contribuenti, di dedurre i contributi previdenziali obbligatori** in sede di determinazione del reddito di categoria, **consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l'eccedenza dal reddito complessivo**.
- ◆ la **limitazione dell'applicazione della cd. flat tax incrementale** alle **retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario** che eccedono una determinata soglia **e sui redditi da lavoro dipendente e assimilati se riferibili alla percezione della tredicesima mensilità** ed è stata altresì prevista l'introduzione della medesima tassazione flat in misura agevolata **anche sui premi di produttività**.

Sempre **con riferimento agli aspetti generali** della revisione dell'Irpef, nell'esercizio della delega, il Governo dovrà:

- ◆ **osservare il principio dell'inclusione nel reddito complessivo**, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, **dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte** a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;
- ◆ valutare **l'introduzione**, per un periodo limitato di tempo, di **misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici**, come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne.

In materia di **Redditi agrari** il Governo osserva i **seguenti principi e criteri direttivi**:

- ◆ **l'introduzione**, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del Codice civile, **di nuove classi e qualità di coltura** al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è produttiva di reddito d'impresa;
- ◆ la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti determinati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del Codice civile con eventuale assoggettamento ad imposizione semplificata;
- ◆ l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentono, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate;
- ◆ la revisione, ai fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

Per quanto concerne i **Redditi dei fabbricati** torna la possibilità di estendere il regime della **cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo**, qualora, il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni.

Per i **Redditi di natura finanziaria** si prevede:

- ◆ la **creazione di un'unica categoria reddituale** (superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi), **determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa** e assicurando una più ampia possibilità di **compensazione tra componenti positivi e negativi**;
- ◆ un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria, attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
- ◆ il **mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato** ed equiparati (sottoposti attualmente ad aliquota agevolata al 12,5%);

- ◆ l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione;
- ◆ un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
- ◆ un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;
- ◆ la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di tecnologie digitali;
- ◆ la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;
- ◆ l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria privati (Casse previdenziali e Fondi pensione).

Con riferimento ai **Redditi da lavoro dipendente e assimilati**, viene inoltre prevista **la revisione e la semplificazione** delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali.

Per quanto riguarda i **Redditi da lavoro autonomo**, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede in particolare:

- ◆ il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti;
- ◆ l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali nonché di quelli a uso promiscuo;
- ◆ la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori;
- ◆ la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Per quanto riguarda i **Redditi d'impresa**, si prevede un **regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria**, per favorire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, mediante **l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società e l'assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'Ires** (la cui aliquota è attualmente al 24%).

Per i **Redditi di impresa e di lavoro autonomo** viene introdotto un principio di delega, con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti **a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale**, diretto a prevedere una **migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo**, anche mediante la progressiva introduzione della **periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi** e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto.

Per i **Redditi diversi** si prevedono le seguenti linee di riforma:

- ◆ la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che il costo di acquisto in caso di terreno ricevuto in donazione è quello pagato dal donante;
- ◆ la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene (diventa a regime la rivalutazione);
- ◆ l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, **dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione** escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione e donazione. L'attuazione della delega deve prevedere l'esonero, dei medesimi soggetti, da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Revisione dell'imposizione sui redditi delle società ed enti

Art. 6

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la **revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti**.

In sintesi si prevede:

- ◆ la semplificazione e l'allineamento tra valori civilistici e fiscali

- ◆ un doppio regime agevolato rispetto all'Ires ordinaria con accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24%) due regimi di vantaggio complementari.

Il primo prevede la **riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso di investimenti qualificati, di nuove assunzioni** o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione.

La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.

Il secondo, alternativo al primo, prevede che, per le imprese che non beneficiano della riduzione come appena descritta, venga introdotta la **possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento**, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.

Sono inoltre **introdotti specifici principi e criteri** direttivi per:

- ◆ la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di **riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili**
- ◆ la revisione della disciplina della **deducibilità degli interessi passivi**;
- ◆ il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale;
- ◆ la sistematizzazione **e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda** e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding;
- ◆ la previsione di un **regime speciale** in caso di passaggio dei beni **dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa**;
- ◆ la razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere.

Revisione Iva

Art. 7

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi specifici per la **revisione dell'Iva** prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea.

Si stabilisce in particolare:

- ◆ **la revisione** delle disposizioni che disciplinano le **operazioni esenti**;
- ◆ la razionalizzazione del **numero e la misura delle aliquote dell'IVA**;
- ◆ **la revisione** della **disciplina della detrazione**, ivi compresa quella relativa ai fabbricati, per consentire la detrazione aderente all'effettivo utilizzo dei beni destinati all'attività di impresa o professione;
- ◆ la riduzione dell'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte e alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

Graduale abolizione dell'IRAP

Art. 8

L'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'IRAP, indicando le priorità di attuazione dell'intervento.

La revisione e abolizione dell'IRAP **partirà dalle società di persone e associazioni senza personalità giuridica** costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. **L'abolizione, tuttavia, deve essere fatta a invarianza di gettito** per le Regioni e pertanto sarà prevista una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES.

Gli interventi normativi effettuati non dovranno generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Quindi nella sostanza si avrà una dichiarazione in meno e lo stesso importo complessivo di imposte! L'IRAP verrà **sostituita da una addizionale**.

Razionalizzazione Società di comodo, liquidazione ordinaria, scissione

Art. 9

L'articolo 9 disciplina diversi ambiti specifici attinenti all'imposizione sui redditi, in particolare, il Governo, nell'esercizio della delega può adottare uno o più decreti legislativi che mirano:

- ◆ alla revisione della disciplina dei **redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa** e dell'insolvenza;
- ◆ alla revisione del **regime delle società non operative**;
- ◆ alla razionalizzazione e **semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa**, semplificando la disciplina del Codice civile in materia di bilancio e revisionando il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

- ◆ all'introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale;
- ◆ alla **semplificazione** della disciplina **della liquidazione ordinaria delle imprese** individuali e delle società commerciali;
- ◆ alla **razionalizzazione** degli **incentivi fiscali alle imprese**;
- ◆ alla revisione della **fiscalità di vantaggio alle imprese** nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- ◆ alla razionalizzazione delle norme di favore per lo **sviluppo economico del Mezzogiorno** con la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;
- ◆ alla semplificazione dei **regimi agevolativi per gli Enti del Terzo settore**;
- ◆ alla razionalizzazione delle **misure fiscali per gli enti sportivi**;
- ◆ alla **razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia** di persone ivi formate e occupate all'estero per **favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati**.

Revisione imposte registro, imposta sulle successioni e donazioni e bollo

Art. 10

L'**articolo 10**, specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai **tributi indiretti diversi dall'Iva**, con particolare riferimento **all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo**. In particolare, si prevede che nell'esercizio della delega il Governo dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

- ◆ razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'**accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili**, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
- ◆ prevedere un **sistema di autoliquidazione** per l'**imposta sulle successioni e per l'imposta di registro** che sono ancora liquidate dagli Uffici Finanziari;
- ◆ semplificare la disciplina dell'**imposta di bollo e dei tributi speciali** tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
- ◆ prevedere l'applicazione di un'**imposta sostitutiva**, eventualmente in misura fissa, dell'**imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni** e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

- ◆ **ridurre e semplificare gli adempimenti ivi comprese le modalità di pagamento** mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici e l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
- ◆ la revisione delle modalità di applicazione dell'**imposta di registro sugli atti giudiziari** con finalità di semplificazione e con previsione di preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;
- ◆ il riordino delle **tasse automobilistiche**, valutando l'eventuale progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt (c.d. Superbollo).

Revisione della disciplina doganale

Art. 11

L'**articolo 11** reca i principi e i criteri direttivi per la revisione della **disciplina doganale**, mediante:

- ◆ il riassetto del quadro normativo in materia doganale;
- ◆ **il completamento della telematizzazione delle procedure** e degli **istituti doganali**;
- ◆ un migliore **coordinamento** tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo **Sportello unico doganale e dei controlli**;
- ◆ il **riordino** delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e **riscossione**;
- ◆ la **revisione** dell'istituto della **controversia doganale**.

Disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

Art. 12

L'**articolo 12** reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento **alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi**. In sintesi, nell'esercizio della delega si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- ◆ rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, in modo da **tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto** con l'obiettivo, tra l'altro, di contribuire alla **riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti**;
- ◆ **promuovere**, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di **esenzioni o riduzioni di accisa**, la produzione di **energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse** o altre **risorse rinnovabili**;

- ◆ **rimodulare** la tassazione sui **prodotti energetici** impiegati per la produzione di **energia elettrica** per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente;
- ◆ **riordinare** e revisionare le **agevolazioni** in materia di accisa sui **prodotti energetici**, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi;
- ◆ semplificare gli adempimenti relativi alla detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici;
- ◆ rivedere la disciplina di **applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti** con particolare riferimento ai prodotti che ne costituiscono base imponibile.

Attuazione del federalismo fiscale regionale

Art. 13

L'**articolo 13**, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento **ai tributi regionali**. Si prevede una **revisione delle norme del federalismo fiscale regionale che:**

- ◆ allo scopo di garantire la cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi, **rimoduli i meccanismi di intervento**, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;
- ◆ **attribuisca** alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di **compartecipazione regionale all'Iva** sulla base di specifici criteri, che assicurano l'attuazione del **principio di territorialità delle entrate**. Tale principio va applicato anche al recupero dell'evasione fiscale;
- ◆ nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all'Iva, l'aliquota destinata al finanziamento della sanità sia individuata secondo le disposizioni vigenti con D.P.C.M.

Nell'ottica di **razionalizzare i tributi regionali**, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.

Revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province

Art. 14

L'articolo 14 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una **revisione del sistema fiscale degli enti locali** attraverso un consolidamento dell'autonomia finanziaria.

Le norme della delega prevedono, tra l'altro:

- ◆ un **consolidamento dell'autonomia finanziaria** degli enti locali (anche attraverso una gestione autonoma della definizione agevolata);
- ◆ la **piena attuazione del federalismo fiscale**, anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale;
- ◆ una **razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati** volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale;
- ◆ una **semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle;**
- ◆ forme di cooperazione che privilegiano l'**adempimento spontaneo degli obblighi tributari**.

La disposizione riconosce, infine, alle **province e alle città metropolitane tributi propri** e una **compartecipazione** a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali.

Riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici

Art. 15

L'**articolo 15** contiene i principi e i criteri direttivi **in materia di giochi**, confermando innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio.

Reca inoltre i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro:

- ◆ alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo;
- ◆ alla dislocazione territoriale degli esercizi;
- ◆ ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari e dei loro partner commerciali;
- ◆ alla crisi del rapporto concessorio;
- ◆ alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi;
- ◆ al prelievo erariale;
- ◆ alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione;
- ◆ alle regole di rilascio delle licenze;
- ◆ alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi;
- ◆ alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento.

Si rinvia inoltre a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, **la definizione di un programma di contrasto al gioco illegale** e si prevede la presentazione alle Camere di una relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze sul settore del gioco pubblico

Titolo III

I principi di riforma concernenti i procedimenti tributari e il contenzioso

Artt. 16-20

Il **Titolo III** attiene alla disciplina delle procedure di **definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso** (capo I, artt. 16-19) e le **sanzioni** (Capo II, art. 20).

Revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

Art. 16

L'articolo 16 contiene i principi e i criteri direttivi generali relativi alla **revisione generale degli adempimenti tributari**, anche relativamente ai tributi degli enti territoriali prevedendo:

- ◆ l'introduzione di misure per la **semplificazione degli obblighi dichiarativi** e di **versamento**,
- ◆ interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria,
- ◆ misure dirette a **rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria**.

Il **comma 2** esclude che i principi sopra elencati concernano le accise e le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e individua due principi concernenti specificamente il riordino della **disciplina delle cauzioni in materia di accisa** e la **revisione** delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco.

Revisione del procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo

Art. 17

L'**articolo 17**, indica principi e criteri direttivi specifici per la **revisione dell'attività di accertamento**.

Le norme di delega prevedono:

- ◆ misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio.

In particolare, la disposizione delega al Governo il compito di:

- ◆ disciplinare il **diritto al contraddittorio in modo omogeneo**, quali che siano le modalità di svolgimento del controllo,
- ◆ concedere al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per le eventuali osservazioni,
- ◆ **obbligare l'ente impositore a motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente**,
- ◆ riordino delle norme in materia di analisi delle posizioni di rischio fiscale e **l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie digitali**, anche supportate **dall'intelligenza artificiale**,
- ◆ realizzare un potenziamento e una semplificazione del regime **dell'adempimento collaborativo** (anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime)
- ◆ introdurre per i soggetti di minori dimensioni la possibilità di accedere a un **concordato preventivo biennale**.

Vengono altresì **riconosciuti dei vantaggi fiscali** nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del **rischio fiscale è certificato da professionisti qualificati**.

Revisione del sistema nazionale della riscossione

Art. 18

L'**articolo 18** reca i principi e i criteri direttivi specifici per una **revisione del sistema nazionale e locale della riscossione** che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.

Tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere si segnalano:

- ◆ **una pianificazione annuale** delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell'economia e delle finanze-MEF;
- ◆ il **discarico automatico**, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non rimosse;
- ◆ la **salvaguardia del diritto di credito**, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico;
- ◆ la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione;
- ◆ la determinazione dei **criteri di individuazione delle quote automaticamente disкарicate in ciascun anno da sottoporre al controllo**.

La riforma dovrà prevedere, inoltre, l'incremento dell'utilizzo delle **più evolute tecnologie** e l'**interoperabilità** dei sistemi, la modifica delle **condizioni di accesso ai piani di rateazione**, il progressivo **superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento**.

La delega dovrà altresì essere esercitata per **superare l'attuale separazione** tra l'**Agenzia delle entrate**, titolare della funzione della riscossione, e l'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, soggetto che svolge le attività di riscossione.

Revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario

Art. 19

L'**articolo 19**, reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la **revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari**.

Innanzitutto, si demanda al legislatore delegato di intervenire sui vigenti **istituti di autotutela** aventi **finalità deflattive** e **operanti anteriormente** alla **costituzione in giudizio della parte resistente** per contenere al massimo i tempi di conclusione delle controversie tributarie e di riduzione del contenzioso, come previsto dal PNRR.

Si prevede poi di **ampliare** e **potenziare** l'**informatizzazione** della **giustizia tributaria** mediante:

- ◆ norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate ad una **completa digitalizzazione** del processo;
- ◆ l'utilizzo obbligatorio di **modelli predefiniti** per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali;
- ◆ la disciplina delle **conseguenze** processuali derivanti dalla **violazione** dell'obbligo di utilizzo di **modalità telematiche**;
- ◆ la previsione che la **discussione da remoto** della causa possa essere **richiesta** anche **da una sola delle parti** costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente.
- ◆ il **divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo**.
- ◆ la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei **provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito**, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;
- ◆ l'**impugnabilità** dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di **sospensione dell'esecuzione** dell'atto impugnato.

- ◆ garantire a tutti i cittadini l'accessibilità alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della giustizia tributaria gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale

Art. 20

Con l'**articolo 20** si impegna il Governo ad osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la **revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.**

Riguardo agli **aspetti comuni** alle sanzioni tributarie, amministrative e penali, **vengono posti cinque obiettivi:**

- ◆ maggiore **integrazione tra sanzioni amministrative e penali**
- ◆ possibilità di **compensare sanzioni e/o interessi** per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati **con i crediti nei confronti delle amministrazioni statali**, certificati tramite l'apposita piattaforma dei crediti commerciali
- ◆ revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario
- ◆ **riduzione delle sanzioni** o del tutto escluse, nel quadro di un regime di **adempimento collaborativo**
- ◆ introduzione di una distinzione più rigorosa, di natura anche sanzionatoria, tra le compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e le compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti.

Per le sole **sanzioni penali:**

- ◆ dare specifico rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili;
- ◆ dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

Per le sole **sanzioni amministrative:**

- ◆ migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurne il carico e allinearle agli standard di altri Paesi europei.
- ◆ assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni collegata ad una revisione dell'istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni;
- ◆ la maggiorazione delle sanzioni per recidiva sarà inapplicabile prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni. Inoltre, si prevede una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.

Le sanzioni non si applicheranno qualora ricorrano due condizioni:

- ♦ **obiettiva incertezza** sulla portata e sull'ambito di **applicazione della norma** tributaria e il contribuente paghi l'imposta dovuta
- ♦ il contribuente intenda adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi e, a tal fine, egli presenti un'apposita dichiarazione integrativa.

Titolo IV Testi Unici e Codici

Il **Titolo IV** contiene i principi e i criteri direttivi relativi al **riordino della normativa** tributaria e alla **codificazione** (art. 21).

Riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice

Art. 21

L'**articolo 21** reca la delega per la codificazione della normativa fiscale e detta i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire per un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la **redazione di testi unici e di un vero e proprio codice tributario**.

Il termine **previsto** è di **12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge** (non 24 mesi come per il resto) con uno o più decreti legislativi. Il termine più breve ha lo scopo di fare intervenire sui testi unici emanati, le modifiche legislative di riordino e revisione previsti dalla legge delega.

I testi unici dovranno pertanto procedere a:

- ♦ un **riordino sistematico** della **normativa fiscale** attraverso la puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- ♦ **coordinare le norme vigenti**, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, sotto un profilo sostanziale e formale, apportando le necessarie modifiche in modo tale da garantirne e migliorarne la coerenza giuridica, logica e sistematica.;
- ♦ procedere all'**abrogazione** delle **disposizioni** che risultino **incompatibili** o **non più attuali**.

Titolo V

Disposizioni finanziarie e finali

Il **Titolo V** contiene le **disposizioni finanziarie e finali** (art. 22) e la **clausola di salvaguardia** (art. 23).

Disposizioni finanziarie

Art. 22

L'**articolo 22** reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Anche sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, le norme di delega non comportano oneri immediati per la finanza pubblica. Viceversa, la realizzazione della riforma attraverso gli specifici decreti legislativi che il Governo intenderà adottare, qualora comporti dei costi per la finanza pubblica, dovrà trovare copertura secondo modalità specificamente indicate dalla norma medesima.

Clausola di salvaguardia

Art. 23

L'**articolo 23**, prevede che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, promuove intese nel rispetto dei principi in materia di copertura finanziaria delle leggi.

GIUSEPPE IANNIBELLI